



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DI NICOLA, LANNUTTI, TAVERNA, GRANATO, MAIORINO, ABATE, LOMUTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE, LEONE, MARILOTTI, ROMANO, LANZI, VANIN, NATURALE, CRUCIOLI, DE LUCIA, Giuseppe PISANI, CIOFFI, CASTIELLO, GAUDIANO, RUOTOLO, SANTANGELO, MORRA, CASTELLONE, DESSÌ, PIARULLI, EVANGELISTA, FENU, COLTORTI, ANGRISANI, BOTTO, CAMPAGNA, GALLICCHIO, GIANNUZZI, LICHERI, MATRISCIANO, MONTEVECCHI, TONINELLI e BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2020

Introduzione di una soglia massima di partecipazione azionaria in aziende editoriali, giornalistiche, televisive, radiofoniche o testate *on line*, da parte di soggetti operanti in modo prevalente in settori diversi da quello editoriale

ONOREVOLI SENATORI. - I conflitti di interesse nel settore dell'editoria hanno come noto raggiunto livelli inaccettabili nel nostro Paese. Ce lo dicono ogni giorno voci autorevoli del giornalismo, della politica, del mondo accademico, così come una lunga serie di organismi internazionali.

Il contesto socio-economico contemporaneo d'altra parte sta assumendo complessità sempre maggiori, tanto da spingere il legislatore ad una costante ricerca di nuovi equilibri tra iniziative economiche e valori costituzionalmente protetti, potenzialmente in conflitto tra loro.

Il tema è particolarmente delicato quando le attività di un'impresa con prevalenti interessi nei diversi settori dell'economia si intrecciano con quelli delle aziende editoriali chiamate a tutelare i fragili valori della libertà di espressione, della correttezza e della completezza dell'informazione.

Questione particolarmente evidente nel nostro Paese dove la commistione e i conflitti di interessi hanno raggiunto livelli tali di criticità da richiedere al Parlamento un intervento chiaro e risolutivo. Anche per evitare che la situazione si aggravi, causa le note difficoltà finanziarie del settore, con le solite scorrerie e scalate degli avventurieri di turno che in passato hanno avvelenato l'autonomia di testate pure importanti, dalla P2 ai « furbetti del quartierino ».

La Costituzione, come noto, protegge la libertà di iniziativa economica (all'articolo 41) e la libertà di manifestazione del pensiero (all'articolo 21), gettando le premesse per il pluralismo e la correttezza dell'informazione indispensabili per la crescita democratica della nostra Repubblica.

Non è possibile individuare una regola fissa che disciplini in modo stabile e immutabile il rapporto tra queste due tensioni costituzionalmente rilevanti. È però compito della politica e del Parlamento verificare di volta in volta la disciplina in concreto applicabile per assicurare l'equilibrio necessario tra la libertà di impresa e la tutela di una informazione credibile, plurale, completa.

La storia italiana offre diversi esempi deplorabili di commistioni tra interessi economici e imprese editoriali. Esempi che mostrano come i gruppi economici con interessi prevalenti in altri settori tentino costantemente di orientare l'opinione pubblica con una offerta informativa e culturale fortemente orientata a privilegiare i loro interessi a danno di quelli dei cittadini.

Ecco il sospetto che pesa oggi sull'intero sistema dell'informazione, screditato da questo peccato originale che ne mette in dubbio a monte attività e credibilità.

Serve dunque una misura che renda possibile difendere i diritti dei lettori, degli spettatori e degli ascoltatori al fine di garantire la corretta informazione insieme ad un sano pluralismo, anche bilanciando la libertà di iniziativa economica con i valori peculiari del settore editoriale.

Il presente disegno di legge, composto di un articolo unico, suddiviso in tre commi, cerca di andare proprio in questa direzione.

Il comma 1 dispone che i soggetti che svolgono in settori diversi da quello editoriale attività economiche con fatturato eccedente 1.000.000 di euro annui, non possano detenere quote azionarie di aziende editoriali, giornalistiche, televisive, radiofoniche o

testate *on line*, in misura superiore al 10 per cento delle stesse.

Il comma 2 estende il divieto anche alle quote detenute dal coniuge, o dai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al comma

1, ovvero anche alle imprese o alle aziende da essi controllate.

Il comma 3 prevede un periodo transitorio per consentire agli operatori economici di adeguarsi al nuovo regime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I soggetti che svolgono, in settori diversi da quello editoriale, attività economiche con fatturato eccedente 1.000.000 di euro annui, non possono detenere quote azionarie di aziende editoriali, giornalistiche, televisive, radiofoniche o testate *eon line* in misura superiore al 10 per cento delle stesse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche alle quote detenute dal coniuge, o dai parenti entro il secondo grado, dei soggetti di cui al medesimo comma, ovvero anche alle imprese o alle aziende da essi controllate.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è previsto un periodo transitorio della durata di tre anni, durante il quale coloro che detengono quote azionarie eccedenti la soglia di cui al comma 1 sono tenuti a ridurre tale quota al 45 per cento entro il primo anno, al 25 per cento entro il secondo anno e al 10 per cento entro il terzo anno.